



COMUNE DI GRANAGLIONE
(PROVINCIA DI BOLOGNA)

BANDO DI CONCORSO PER L'ACCESSO AL FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE – ANNO 2010

DESCRIZIONE

Il Comune di Granaglione indice un Bando di Concorso Pubblico per la concessione di contributi integrativi ai conduttori per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari di immobili di proprietà privata ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 431/98 così come modificato dalla Legge n. 21 del 08.02.2001 e della Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Emilia-Romagna n. 2430/2009. Tali contributi sono finanziati dal "Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione" in cui confluiscono risorse statali, risorse regionali e risorse comunali.

TERMINE

Dal 10 MAGGIO AL 19 GIUGNO 2010

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda deve essere compilata unicamente su moduli predisposti dal Comune di Granaglione in distribuzione presso l'Ufficio Segreteria del Comune.

Le domande potranno essere inviate a mezzo posta tramite raccomandata A/R con allegata una fotocopia non autenticata di un documento di identità valido di colui che sottoscrive la dichiarazione sostitutiva (farà fede la data del timbro postale) o consegnate a mano (farà fede il numero di protocollo di arrivo) presso il Comune di Granaglione – Ufficio Protocollo – Via Roma n. 56 – 40045 Granaglione (BO) **a partire dal 10.05.2010 ed entro il 19.06.2010.**

TUTTE LE DOMANDE SPEDITE / CONSEGNATE PRIMA O DOPO I TERMINI INDICATI NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE.

La domanda di accesso al contributo può essere presentata dal titolare del contratto di locazione o da un componente il nucleo familiare ai fini Isee oppure dall'assegnatario in godimento di un alloggio di proprietà di Cooperativa a proprietà indivisa;

La domanda per l'ammissione all'erogazione dei contributi deve essere presentata in forma di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, precisando che le informazioni necessarie per la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica I.S.E.E. sono certificate mediante il modello approvato con D.P .C.M. 18.05.2001.

L'Ufficio Servizi Sociali è a disposizione per informazioni e/o per l'aiuto nella compilazione della domanda e della dichiarazione sostitutiva I.S.E.E. previo appuntamento telefonico al numero: **0534/62121- 62122**. A tale scopo si pregano gentilmente gli interessati di munirsi di tutta la documentazione necessaria al fine di poter procedere correttamente alla determinazione dei valori richiesti.

1. DESTINATARI E REQUISITI

Sono ammessi all'erogazione dei contributi i soggetti che alla data della presentazione della domanda sono in possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza

- Cittadinanza italiana;
- Cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione Europea;

- Cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione Europea per gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno o carta di soggiorno ai sensi del D.Lgs. n. 286/98 così come modificato dalla Legge n. 189 del 30/07/2002.;

B) Titolarità di contratto di locazione registrato

Titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente registrato presso l'Ufficio del Registro oppure titolarità di un contratto di assegnazione in godimento di un alloggio di proprietà di Cooperativa a proprietà indivisa qualora siano presenti le seguenti condizioni:

- a) la Cooperativa deve prevedere, nel proprio statuto o in apposita convenzione, un vincolo di inalienabilità ai soci del patrimonio residenziale indivisibile con l'obbligo, nel caso di cessazione o di cambiamento di attività, a devolvere gli immobili residenziali assoggettati a tale vincolo ad enti pubblici appositamente individuati da disposizioni normative di settore;
- b) l'alloggio per il quale si richiede il contributo non deve essere compreso in eventuali piani di cessione ai sensi dell'art. 18 della L. 179/92 e s.m., mentre l'ammontare del canone non deve comprendere nessuna somma che possa costituire, per qualsiasi titolo, un credito per il socio assegnatario

La sussistenza delle predette condizioni deve essere certificata dal rappresentante legale della Cooperativa assegnante;

C) Residenza

- Residenza nel Comune di Granaglione nonché nell'alloggio oggetto del contratto di locazione;

D) Assenza di assegnazioni di alloggi pubblici;

- Non essere assegnatario di un alloggio di ERP;
- Non essere assegnatario di un alloggio comunale, salvo i seguenti casi:
 1. contratto stipulato ai sensi della L. 431/98 e della L. 392/78 e dalla L. 359/1992;
 2. titolarità di una concessione amministrativa d'uso di un alloggio acquisito in locazione sul mercato privato dal Comune oppure da società o agenzie appositamente costituite a questo scopo dal Comune stesso a condizione che il canone d'uso mensile sia almeno pari all'ammontare del canone di locazione corrisposto al proprietario dell'alloggio dal Comune oppure dalle società o agenzie di cui sopra. La sussistenza delle predette condizioni deve essere certificata dal dirigente comunale competente oppure dal rappresentante legale della società o agenzia assegnante;

E) Titolarità di diritti reali su alloggi

- Non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio in ambito provinciale.
- Non sono causa di esclusione dal contributo:
 - a) la titolarità di un diritto reale di "nuda proprietà" ;
 - b) di una quota di alloggio non superiore al 50% all'accesso al contributo;
 - c) titolarità di una quota su più alloggi purchè le quote singolarmente prese non siano superiori al 50%;
 - d) alloggio accatastato presso l'Ufficio Tecnico Erariale come inagibile oppure provvedimento del Sindaco che dichiara l'inagibilità/inabitabilità dell'alloggio;
 - e) la concessione in comodato gratuito dell'alloggio a parenti sino al terzo grado ed affini sino al secondo grado, con esclusione del coniuge, non facenti parte del nucleo familiare ai fini ISEE. I soggetti a favore dei quali e' stato concesso l'uso del comodato gratuito devono essere residenti nell'alloggio stesso.
 - f) alloggio non adeguato alle esigenze del nucleo familiare. Si intende adeguato un alloggio di superficie utile almeno pari a 30 mq., con ulteriori 15 mq. per ogni componente oltre ai primi due. La superficie utile (calpestabile) deve essere calcolata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni e si arrotonda al mq. superiore.
- Nel caso di contratto di locazione cointestato a due o più nuclei residenti nel medesimo alloggio, ciascuno dei cointestatari potrà presentare autonoma domanda per sé ed il suo nucleo, indicando la quota annuale di canone di sua spettanza.

F) Patrimonio mobiliare

- Patrimonio mobiliare **non superiore a Euro 35.000,00** al lordo della franchigia prevista dal D.Lgs.109/98 così come modificato dal D.Lgs. n.130/2000;

G) Valore I.S.E.

- valore I.S.E. (Indicatore della Situazione economica), calcolato ai sensi del D.Lgs. 109/98 così come modificato dal D.Lgs. n. 130/2000, **non superiore a Euro 32.520,00**.

H) Valore I.S.E.E. e incidenza del canone sul valore I.S.E.

- valore I.S.E.E. (Indicatore della Situazione economica equivalente) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore I.S.E. (Indicatore della Situazione economica), calcolati ai sensi del D.Lgs. 109/98 così come modificato dal D.Lgs. n. 130/2000, rientranti entro i valori di seguito indicati:

| Fascia | Valore I.S.E.E. | Valore I.S.E. | Incidenza canone/valore I.S.E. |
|--------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| A | | Fino a Euro 11.920,00 | non inferiore al 14% |
| B | Non superiore a 17.155,00 | da Euro 11.920,01 a Euro 34.310,00 | non inferiore al 24% |

I requisiti sono valutati con riferimento al nucleo familiare così come determinato dal D.Lgs. n. 109/98 e successive modificazioni, tranne il requisito in ordine alla titolarità del contratto di locazione (punto B), il quale, ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 577 del 27/04/2009, può riferirsi al solo soggetto richiedente il contributo.

Per la sola fascia B il valore I.S.E.E. della tabella è diminuito del 20% in presenza di uno dei seguenti requisiti:

- a) presenza di un solo reddito derivante da solo lavoro dipendente o da pensione;
- b) presenza di uno o più redditi da sola pensione e presenza di almeno un componente di età superiore a 65 anni.

Le condizioni di cui alle lettere precedenti non sono tra loro cumulabili.

Ai sensi della Delibera della Giunta Regionale progr. n. 577 del 27/04/2009 ed ai soli fini del Fondo per la locazione, non sono efficaci eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito alla scadenza della validità annuale della precedente dichiarazione o in seguito a mutamenti nelle condizioni familiari ed economiche, presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale.

I REQUISITI DI CUI ALLE LETTERE G), H), sono desunti dall'attestazione rilasciata dall'INPS.

Si ricorda che, ai sensi del D.lgs. n. 109/98, così come modificato dal D.Lgs.n.130/2000 e dal DPCM del 18 maggio 2001, attestazione ISE/ISEE rilasciata dall'INPS, valevole per questo Bando di Concorso, è quella calcolata con il reddito complessivo, dichiarato ai fini IRPEF, contenuto nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata (Modello 730 o Modello Unico), o quello indicato nell'ultima certificazione sostitutiva (Modello CUD) se non è stata presentata la dichiarazione.

ENTITA' DEL CONTRIBUTO

Il contributo è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo 2009, al netto degli oneri accessori, sul valore I.S.E. (Indicatore della Situazione economica) calcolato ai sensi del D.Lgs. 109/98 così come modificato dal D.Lgs. N. 130/2000;

| Fascia | Riduzione dell'incidenza canone su I.S.E. | Contributo massimo |
|--------|---|--------------------|
| A | al 14% | Euro 3.100,00 |
| B | al 24% | Euro 2.325,00 |

Il canone di locazione mensile, al netto degli oneri accessori, ammesso per la valutazione del contributo non può essere superiore Euro 580,00. In caso superasse tale limite, l'incidenza sarà calcolata assumendo come base di calcolo l'importo del canone massimo mensile come sopra indicato.

Per il calcolo del numero dei mesi di locazione non si considerano le frazioni di mese inferiori a 15 giorni. In caso di contributo inferiore a Euro 50,00 non si procede alla erogazione.

2. CANONE ANNUO DI LOCAZIONE

Il canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, è costituito dalla somma dei canoni di locazione relativi all'anno 2009 e relativi sia ad alloggi situati nel Comune di Granaglione sia ad alloggi situati in un Comune della regione Emilia-Romagna anche in seguito a proroga o rinnovo oppure in seguito a stipula di un nuovo contratto di locazione.

Nel caso di contratto in scadenza posteriore il termine di chiusura del bando, il Comune calcolerà l'incidenza del canone annuo di locazione fino al 31/12/2009 provvedendo, anteriormente all'erogazione del contributo, alla verifica dell'avvenuta proroga, rinnovo o stipula di un nuovo contratto anche in un altro Comune della Regione Emilia-Romagna. Qualora il nuovo canone di locazione sia superiore a quello dichiarato al momento della presentazione della domanda, non si terrà conto, nel calcolo dell'incidenza, dell'avvenuto aumento. Qualora, invece, il nuovo canone di locazione sia inferiore al precedente, il Comune procederà a ricalcolare l'incidenza del canone sul valore I.S.E. e quindi l'importo del contributo. Nel caso di contratto cessato in corso d'anno al quale non faccia seguito una proroga, rinnovo o stipula di un nuovo contratto di locazione, il Comune provvederà a calcolare l'incidenza del canone sul valore I.S.E. sulla base dei mesi di locazione fino alla data di cessazione del contratto. Detta modalità verrà applicata anche nel caso di cambio di residenza senza la stipula di un nuovo contratto di locazione.

3. DECESSO

In caso di decesso, il contributo sarà assegnato al soggetto che succede nel rapporto di locazione ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 392/1978.

Qualora non ricorra detto caso e il decesso sia avvenuto posteriormente all'individuazione dei beneficiari, il Comune provvederà al ricalcolo dell'incidenza del canone in base al numero dei mesi di locazione fino all'avvenuto decesso e verserà l'eventuale contributo così ricalcolato ad un erede individuato in base alle disposizioni del Codice Civile.

4. CERTIFICAZIONE E CONTROLLI

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, i requisiti per l'accesso e la situazione economica del nucleo familiare sono comprovati con dichiarazione sostitutiva. Le informazioni necessarie per la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica sono certificate mediante il modello approvato con D.P.C.M. 18.5.2001.

Il richiedente dichiara di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e degli artt. 4 comma 2 del D.Lgs. n.109/98 come modificato dal D. Lgs.vo 130/2000, e 6 comma 3 del D.P.C.M. n. 221/99 così come modificato dal D.P.C.M. n. 242/2001. **Potranno inoltre essere effettuati controlli sulla veridicità della situazione familiare dichiarata e confronti dei dati reddituali e patrimoniali con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze, nonché controlli anche da parte della Guardia di Finanza, presso gli istituti di credito e altri intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare.**

Il richiedente dichiara altresì di essere consapevole delle responsabilità penali che assume ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per la falsità negli atti e dichiarazioni mendaci e uso di atti falsi.

Ai sensi della Delibera della Giunta Regionale n. 577 del 27/04/2009, allegato A), nel caso di assenza di redditi IRPEF (fatti salvi i redditi esenti), oppure in caso di redditi IRPEF inferiori al canone annuo oppure di redditi IRPEF superiore al canone annuo fino al 30%, il Comune, prima dell'erogazione del contributo può:

- verificare l'effettiva situazione economica e sociale del richiedente tramite i Servizi Sociali o altra struttura comunale demandata;
- escludere dal beneficio economico, dopo aver proceduto alla verifica di cui all'alinea precedente e nel caso di soggetti non assistiti, le domande valutate come inattendibili ai fini del sostentamento familiare (fatte salve quelle derivanti da redditi esenti ai fini IRPEF).

5. ALTRE DISPOSIZIONI

I contributi verranno concessi sulla base delle risorse effettivamente disponibili rispettando il criterio di proporzionalità previsto dalle disposizioni regionali, con suddivisione del contributo teorico nella quota teorica regionale pari all'85% e la quota teorica comunale non inferiore al 15%. Entro il 08.09.2009, il Comune di Granaglione provvederà all'invio alla Regione Emilia-Romagna dei dati necessari per la determinazione dell'importo del contributo teorico regionale e comunale da utilizzare per il riparto dei fondi.

Nel caso di domande eccedenti la disponibilità e in conseguenza alla riduzione dei finanziamenti per la quota regionale, anche la quota reale comunale potrà essere proporzionalmente ridotta fino ad un importo anche inferiore al 15% della quota reale regionale trasferita, fatte salve eventuali maggiori coperture finanziarie stabilite dal Comune di Granaglione con proprie deliberazioni in merito. Con propria deliberazione il Comune di Granaglione potrà determinare anche la percentuale di copertura delle fasce di riferimento dei beneficiari e potrà ridurre il contributo del 50% dell'importo del canone annuo.

I contributi verranno erogati in una unica soluzione e solo a seguito dei controlli effettuati in base al punto 5 del presente bando.

L'Amministrazione Comunale comunicherà ai beneficiari l'avvenuta concessione del contributo effettivo calcolato sulla base delle risorse disponibili e le modalità di erogazione ovvero l'eventuale esclusione dallo stesso. Il provvedimento di concessione o esclusione del contributo si intende definitivo. Contro di esso saranno esperibili gli ordinari rimedi giurisdizionali e amministrativi.

Il Comune di Granaglione non assume responsabilità per la dispersione delle domande dipendenti da inesatte indicazioni del destinatario da parte del richiedente, nè per eventuali disguidi postali o imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Dalla residenza municipale, li 10/05/2010

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SEGRETERIA AFFARI GENERALI
F.to Dr.ssa Paola Pasquini**